

## **ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

## **Determinazione del Direttore**

n° 59 del 29/02/2024

OGGETTO:CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 151/2001 A PERSONALE DIPENDENTE (MATR.000081)

## **Il Direttore**

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, Mariella Mocci responsabile dell'Ufficio Segreteria amministrazione e Personale;
- Dato atto che l'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato non superiore a due anni;
- Richiamato l'art. 42 comma 5, del d.lgs. 151/2001, così come modificato e integrato, il quale dispone che: "Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";
- Dato atto che l'articolo 42, comma 5 ter dello stesso d.lgs. n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal d.lgs. n. 119/2011);
- Considerato che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- Atteso che sempre l'art. 42, comma 5-quinquies, del citato d.lgs. 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e

trattamento di fine rapporto, e che pertanto i giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;

- Vista la precedente istanza avanzata, acquisita al protocollo al n° 4473 del 28.10.2021, con la quale il dipendente a tempo indeterminato (matr. 000081), in servizio presso questo Ente, a norma dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, aveva richiesto la concessione di un congedo retribuito frazionato, per assistere il proprio familiare (omissis), convivente in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992, per il seguente periodo: dal 3 al 29 novembre 2021, per complessivi 27 giorni;
- Vista l'ulteriore istanza del dipendente, acquisita al prot. dell'Ente n. 2271 del 12.06.2023, per il periodo: dal 28 giugno al 30 settembre 2023, per complessivi 94 giorni;
- Tenuto conto che il dipendente (matr. 000081) ha presentato nuovamente istanza, acquisita al prot. n. 588 del 15.02.2024, per il periodo dal 1° al 31.03.2024, per complessivi 31 giorni;
- Constatato che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all' ultima retribuzione corrisposta e cioè quella relativa all' ultimo mese di lavoro che precede il congedo ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, c. 5 ter del d.lgs. n. 151/2001) e che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio;
- Rilevato che dalla documentazione in possesso dell'Ente risulta che ricorrono le condizioni previste dal d.lgs. n° 151/2001 (art. 42) per la concessione del congedo;
- Atteso di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

## determina

- 1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che per il dipendente a tempo indeterminato (matr. 000081) presso questa Amministrazione, sussistono le condizioni previste dall'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 per la concessione del congedo straordinario retribuito per assistere il proprio familiare (omissis) in situazione di gravità, ai sensi della L. 104/1992;
- 2. di riconoscere il diritto del dipendente suddetto ad usufruire di un ulteriore periodo di congedo retribuito frazionato, in applicazione della normativa vigente, per il seguente periodo: dal 1 al 31 marzo 2024, per complessivi 31 giorni;
- di dare atto che durante il suddetto periodo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all' ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, che trova copertura negli appositi capitoli di Bilancio;

4. di trasmettere copia della presente al dipendente interessato e di inserire copia della presente nel fascicolo personale del dipendente.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine d giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza de presente atto da parte del destinatario.